



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO PUBBLICO IN MERITO ALLE OPERE RILEVANTI

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 93 DEL 13 DICEMBRE
2011*

IN VIGORE DAL 14 GENNAIO 2012

CAPO I

Art. 1 Finalità del Regolamento

1. Il Regolamento ha la finalità di garantire trasparenza e partecipazione nelle trasformazioni urbanistiche di grande impatto sul territorio sovra municipale e/o sovracomunale. Con esso si disciplina infatti la procedura di ammissibilità di un'opera al Dibattito Pubblico e la gestione del Dibattito stesso.

Art. 2 – Organo Tecnico per la determinazione di criteri per la definizione delle opere da sottoporre al Dibattito Pubblico

1. E' istituito l'Organo Tecnico, d'ora in avanti definito OT, con il compito di proporre al Consiglio comunale i criteri per l'individuazione delle opere da sottoporre a Dibattito Pubblico, entro un mese dalla approvazione del presente regolamento. Tali criteri vengono elaborati sulla base di parametri economici, di impatto ambientali e sociali. Le Commissioni Consiliari competenti invitano i Presidenti dei Municipi per la loro audizione. Nei successivi 30 giorni, dalla presentazione dei criteri da parte dell'OT, il Consiglio Comunale approva i criteri.
2. L'OT è composto dalla struttura comunale competente in materia di partecipazione urbanistica, da un rappresentante dell'Area Lavori pubblici e Politiche della casa, da un rappresentante dell'Area Territorio Sviluppo urbanistico e Grandi progetti, da un rappresentante dell'Area Mobilità, e da un rappresentante della Segreteria Generale. Per le funzioni di cui al comma 1, l'OT si avvarrà della collaborazione dell'Autorità per i servizi pubblici locali.
3. I criteri di cui al comma 1 definiscono:
 1. opere “non rilevanti”;
 2. opere “rilevanti”, e tra queste:
 - a) opere di “rilevanza strategica di forte impatto ambientale, economico e sociale”;
 - b) opere di “rilevanza non strategica”.
4. L'OT svolge inoltre i compiti di cui agli art. 5, c.2-6, c.1-7, c.1

Il Dibattito Pubblico

Sezione I

Art. 3 Dibattito Pubblico per opere di rilevanza strategica di forte impatto ambientale economico e sociale

1. L'O.T. dovrà dotarsi di una procedura differenziata, adottata con atto del dirigente competente in materia di partecipazione urbanistica, a seconda che si tratti di opere proposte dal Comune o da soggetti terzi.
2. Nel caso di opere proposte dal Comune, l'OT, sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell'art.2, propone annualmente al Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del bilancio di

previsione, del Programma triennale dei Lavori Pubblici e del formale avvio procedimentale, il Dibattito Pubblico sulle opere ritenute di “rilevanza strategica di forte impatto ambientale, economico e sociale” inserite nel secondo e terzo anno di previsione dei documenti da approvare.

3. Il Consiglio Comunale, sentiti i Municipi territorialmente interessati, si esprime in merito all'ammissibilità delle opere al Dibattito Pubblico. Nel caso in cui l'opera debba essere sottoposta a Dibattito Pubblico, ne verrà dato atto nella deliberazione di approvazione del programma dei lavori pubblici.
4. Nel caso di opere proposte da soggetti pubblici terzi, società partecipate dal Comune di Genova, soggetti privati, l'OT, sulla base dei criteri di cui al comma 3 art.2, propone al Consiglio Comunale, prima del formale avvio procedimentale, il Dibattito Pubblico sulle opere ritenute di “rilevanza strategica di forte impatto ambientale, economico e sociale”. Il Consiglio Comunale, sentiti i Municipi territorialmente interessati, si esprime sull'assoggettabilità delle stesse al Dibattito Pubblico.
5. Le Commissioni Consiliari competenti, ai fini di una informazione puntuale ai Municipi, invitano alla seduta sul tema i Presidenti dei Municipi territorialmente interessati
6. A seguito degli atti del Consiglio Comunale di cui ai commi 3 e 4, il/la Sindaco intraprende tutte le iniziative possibili per indire il Dibattito Pubblico.
7. Tale procedimento si applica sia nel caso di realizzazione di un nuovo intervento, sia nel caso di ampliamento di opere già esistenti.
8. Il Dibattito Pubblico deve contemplare tutte le opzioni e soluzioni , ivi compresa la non realizzabilità dell'opera
9. Le opere/progetti di rilevanza strategica presentate dall'OT al Consiglio Comunale, come da commi 2 e 4, che il Consiglio delibera di non sottoporle a Dibattito Pubblico, potranno essere oggetto di rivalutazione, per non più di una volta, da parte dello stesso Consiglio, in caso di richiesta adeguatamente motivata di:
 - a) il soggetto privato proponente l'intervento;
 - b) il soggetto pubblico interessato alla costruzione dell'opera;
 - c) il 40% dei consiglieri comunali;
 - d) altri enti locali limitrofi che possono avere un qualche interesse circa la realizzazione dell'opera in oggetto;
 - e) lo 0,80% dei cittadini, aventi diritto di voto, residenti nel territorio comunale mediante la raccolta di firme autenticate;
 - f) i Consigli di Municipi interessati territorialmente.

Il Consiglio dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Sezione II

Art. 4 - Dibattito Pubblico per opere di rilevanza non strategica

1. Le opere rilevanti che non vengono sottoposte a Dibattito Pubblico, rientranti pertanto in quelle rilevanti non strategiche, potranno essere oggetto di altri strumenti partecipativi di competenza Municipale o di eventuali altri organismi istituzionali territorialmente competenti.

Sezione III

Regolamento per lo svolgimento del Dibattito Pubblico

Art. 5- Indizione del Dibattito Pubblico

1. Il/la Sindaco, consultati i Municipi competenti per territorio, indice il Dibattito Pubblico.
2. Di norma è preferibile che venga realizzato un Dibattito Pubblico per volta, sia per razionalizzazione organizzativa del lavoro dell'OT e degli uffici comunali competenti, sia per una migliore comunicazione nei confronti dei cittadini. Tuttavia nei casi in cui l'OT lo ritenga opportuno, è possibile prevedere lo svolgimento contemporaneo di due o più Dibattiti Pubblici.

Art. 6 Composizione e nomina Commissione Dibattito Pubblico

1. La struttura comunale competente in materia di partecipazione urbanistica nomina i tre componenti della Commissione indipendente, individuando tra di essi il Presidente, su proposta dell'O.T.
2. La Commissione è nominata attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
3. La Commissione Dibattito Pubblico dovrà essere organo indipendente ed imparziale, i membri della Commissione Dibattito Pubblico non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, devono essere individuati secondo criteri di rotazione, e devono possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a. Competenze nell'ambito delle politiche pubbliche,
 - b. esperienze nell'ambito delle pratiche e delle metodologie partecipative
 - c. competenze tecniche in relazione all'opera interessata

4. La Commissione Dibattito Pubblico sarà coadiuvata e supportata in tutte le sue mansioni, dalla struttura comunale competente in materia di partecipazione urbanistica, dagli uffici tecnici competenti, e dal Municipio/dai Municipi in cui ricade l'opera.
5. La Commissione Dibattito Pubblico non si deve schierare in nessun modo e non deve dare giudizi di merito sull'opera. Dovrà gestire al meglio le relazioni tra i vari protagonisti del Dibattito Pubblico, moderare la discussione e portarla sempre sul piano delle argomentazioni razionali.

Art. 7 - Fase preliminare del Dibattito Pubblico

1. Nominata la Commissione Dibattito Pubblico, avrà inizio la prima fase del processo partecipativo, ovvero la fase preliminare, della durata di sei mesi nel caso di opera strategica di forte impatto ambientale economico e sociale, e quattro nel caso di opera di rilevanza non strategica, con una possibile proroga accordata dall'OT, su richiesta della Commissione Dibattito Pubblico, per un massimo di altri due mesi.
2. All'avvio della fase preliminare, il soggetto proponente l'opera, deve redigere un documento accurato attraverso il quale presenta tutti i dettagli del suo progetto/proposta, ed anche un'analisi costi-benefici che ne giustifichi la realizzazione.
3. Ricevuto questo documento la Commissione Dibattito Pubblico avrà la facoltà di richiedere al soggetto proponente l'opera, tutti gli approfondimenti del caso e anche eventuali modifiche, se alcune parti di esso risulteranno palesemente in contrasto con dati oggettivi in possesso di altri enti pubblici, società private o ricerche scientifiche.
4. Quando la Commissione Dibattito Pubblico ritiene di aver raggiunto un documento completo, può dare il via alla seconda fase della parte preliminare in cui la stessa Commissione Dibattito Pubblico dovrà:
 - a) iniziare una campagna di comunicazione atta ad informare tutta la cittadinanza sul processo partecipativo che si andrà a svolgere;
 - b) richiedere al soggetto proponente l'opera la stesura di un documento che possa riassumere in modo chiaro e preciso i contenuti del documento di cui ai commi 2, e 3;
 - c) divulgare il documento di cui al comma 4 a tutti i soggetti che potranno essere interessati alla realizzazione dell'opera: singoli cittadini, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, enti o autorità a livello locale, sia a livello universitario che produttivo, culturale, scientifico o commerciale, comitati di cittadini, partiti politici, associazioni dei consumatori;
 - d) intraprendere con questi stessi soggetti delle interviste e delle ricerche volte a capire e contestualizzare il valore strategico e l'impatto sul territorio dell'opera;
 - e) farsi portavoce di questi stessi soggetti sopra menzionati, nel richiedere al soggetto proponente l'opera o a qualche altro ente pubblico o privato, ulteriori dati e documenti di cui

possono essere in possesso, al fine di una migliore comprensione e studio della situazione, nel caso lo ritenga opportuno;

- f) organizzare il calendario degli incontri, di concerto con gli enti pubblici competenti e il soggetto proponente l'opera. In questa fase la Commissione Dibattito Pubblico dovrà prestare particolare attenzione agli eventuali elaborati che le associazioni, comitati, ordini professionali, autorità locali ecc.. presenteranno, in alternativa o a complemento del documento presentato dal soggetto proponente l'opera di cui al comma 2. Il calendario degli incontri dovrà essere pubblicato con un certo anticipo e attraverso vari mezzi di comunicazione (depliant cartacei, siti internet, mailing list, cartelloni pubblicitari comunali ecc) per dar modo alla cittadinanza interessata di poter partecipare;
- g) chiedere l'intervento dell'ufficio competente in materia di partecipazione per recepire e reperire eventuali atti amministrativi, leggi, regolamenti, delibere comunali, ecc. che siano attinenti al tema in discussione.

Art. 8 - Gli Incontri pubblici

1. La fase degli incontri pubblici deve durare di norma da un minimo di due a un massimo di tre mesi.
2. Le date e i luoghi degli incontri pubblici dovranno essere decisi in modo da consentire la massima partecipazione, perciò gli orari e i giorni saranno differenziati nel tempo e i luoghi saranno individuati in diversi punti della città, comunque preferibilmente nell'ambito del Municipio di riferimento dell'opera in questione, ed in luoghi adeguati a contenere quante più persone possibile, preferibilmente di proprietà comunale.
3. Gli incontri pubblici devono essere moderati dai membri della Commissione Dibattito Pubblico, avere una durata predefinita e prevedere il rispetto obbligatorio dell'ordine del giorno deciso dalla Commissione Dibattito Pubblico; l'ordine del giorno dovrà essere divulgato a tutta la cittadinanza con anticipo rispetto alla data dell'incontro. Nell'ordine del giorno dovranno essere indicate gli argomenti della discussione, le persone che relazioneranno e la durata delle relazioni, la durata del tempo dedicato agli interventi del pubblico.
4. Tutti gli incontri pubblici dovranno essere verbalizzati e registrati e tutti gli elaborati dovranno essere resi pubblici a cura degli uffici competenti in materia di Dibattito Pubblico.
5. La Commissione Dibattito Pubblico sarà il soggetto preposto a valutare e decidere il programma degli incontri e la loro diversa tipologia.
6. La Commissione Dibattito Pubblico dovrà invitare e riservare un particolare spazio anche a tecnici ed esperti esterni ed indipendenti competenti sul tema in discussione, che presenteranno i loro punti di vista sulla questione.
7. Tutti i soggetti che interverranno durante gli incontri pubblici potranno fornire il materiale della loro presentazione preventivamente rispetto alla data di esecuzione dell'incontro stesso, in modo da poterlo rendere pubblico con qualche giorno d'anticipo. In questo modo qualunque persona

interessata potrà prenderne visione e studiarlo e durante l'incontro si potrà così più facilmente realizzare una discussione consapevole e finalizzata a capire anche le ragioni della controparte. La stessa cosa potrà essere fatta anche dopo l'intervento.

8. Al fine di consentire ai cittadini di interagire con gli esperti intervenuti al Dibattito Pubblico:
 - a) tutti i documenti devono essere redatti in una forma chiara e comprensibile, e diffusi anticipatamente;
 - b) i cittadini che vorranno esprimere la loro opinione dovranno prenotare il loro intervento e poi attendere di essere estratti a sorte casualmente; in via preferenziale, attraverso tempi di intervento definiti e contingentati, si dovrà fare in modo di ascoltare tutti, ma se non ci dovesse essere tempo sufficiente, le domande e gli interventi non presentati durante l'incontro dovranno essere ugualmente inseriti all'interno del verbale dell'incontro per la successiva risposta.
9. Qualora nella fase preliminare, la Commissione Dibattito Pubblico rilevasse perplessità di molti soggetti circa la necessità dell'opera in discussione, il calendario degli incontri pubblici dovrà prevedere una particolare ed accurata discussione circa l'opportunità dell'opera stessa.
10. Tutti i soggetti protagonisti del Dibattito Pubblico, al termine del Dibattito dovranno avere per dieci giorni la possibilità di integrare i contributi portati al dibattito e pubblicati nel sito, o di portare nuovi contributi, sulla base di quanto emerso durante il dibattito. Il materiale sarà contenuto nella relazione della Commissione Dibattito Pubblico.

Art. 9 - Conclusione del Dibattito Pubblico

1. Terminati gli incontri pubblici e trascorso il termine di cui all'art 8 , c.10, la Commissione Dibattito Pubblico avrà 45 giorni di tempo per redigere e pubblicare la sua relazione conclusiva.
2. Nella relazione di cui al c. 1, la Commissione Dibattito Pubblico farà un resoconto di quanto avvenuto durante il Dibattito Pubblico, evidenziando l'attività svolta dalla Commissione stessa, i comportamenti e le reazioni degli altri soggetti protagonisti del dibattito, ed infine rendicontando le varie discussioni in merito all'opera, argomentando le opinioni e le valutazioni che tutti gli altri protagonisti hanno svolto, senza tralasciarne alcuna, con totale imparzialità, inserendo anche le eventuali proposte di opere di compensazioni e/o la destinazione di eventuali oneri di urbanizzazione emersi dal dibattito.
3. Dopo la pubblicazione della relazione conclusiva della Commissione Dibattito Pubblico, il soggetto proponente l'opera, acquisiti i diversi pareri che la società civile o altri soggetti hanno avanzato durante il Dibattito Pubblico, avrà 45 giorni per redigere una sua relazione finale in cui sostanzialmente dovrà dichiarare come intende procedere rispetto all'opera in questione.
4. Terminata la relazione conclusiva e ricevute tutte le relazioni integrative e finali, la Commissione Dibattito Pubblico ne renderà conto al Consiglio Comunale, al quale spetteranno tutte le decisioni conseguenti. Il Consiglio Comunale si dovrà impegnare a esaminare tutte le valutazioni emerse durante il Dibattito Pubblico, comprese le richieste di compensazione e/o

eventuali oneri di urbanizzazione, espresse nella relazione conclusiva della Commissione Dibattito Pubblico.

Sezione IV Comunicazione

Art. 10 - La comunicazione cartacea

1. I documenti a cui fa riferimento l'art.7, dovranno essere resi disponibili almeno presso i Municipi anche in copia cartacea, oltre che in formato digitale/elettronico.
2. Per rendere più immediata e semplice l'informazione ai cittadini è consigliata la realizzazione di un pieghevole ad opera della Commissione Dibattito Pubblico, in cui sinteticamente verrà presentato il progetto, illustrato il calendario degli incontri e le possibili modalità di interazione dei cittadini.
3. Il Comune dovrà provvedere ad effettuare un'adeguata campagna informativa utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione: spazi pubblicitari di proprietà comunale, contatti con i principali media locali, giornali e televisioni, conferenze stampa ecc..

Art. 11 - La comunicazione informatica

1. Dovrà essere creato un apposito sito internet. Il sito internet sarà il perno centrale della comunicazione informatica e sarà gestito direttamente dalla Commissione Dibattito Pubblico, con il supporto dei membri dei vari staff degli uffici tecnici e dell'ufficio competente e dovrà appoggiarsi ai domini internet di proprietà comunale.
2. Il sito internet del dibattito pubblico dovrà essere il principale strumento di comunicazione di tutto il processo partecipativo. Infatti al suo interno dovrà essere prevista la pubblicazione di tutto il materiale e i documenti relativi al percorso inclusivo, ed in particolare: il documento redatto dal soggetto proponente l'opera e il suo eventuale documento riassuntivo, il calendario degli incontri, tutti gli elaborati che i vari protagonisti del dibattito, prepareranno in previsione del loro intervento, eventuali delibere o atti amministrativi ufficiali attinenti al tema in discussione, gli ordini del giorno dei singoli incontri del dibattito, i relativi verbali, le relazioni conclusive ecc..
3. All'interno del sito internet ci dovranno essere due rubriche dedicate alla comunicazione dei cittadini, per dar modo a chi non potesse partecipare direttamente agli incontri di essere informato e portare comunque il suo contributo al dibattito. Una rubrica dovrà essere destinata alle domande dei cittadini e alle relative risposte fornite dalla Commissione. Un'altra rubrica costituirà uno spazio dedicato a quei cittadini, o soggetti collettivi che vogliano presentare una loro dichiarazione strutturata, motivata e relativamente completa circa l'argomento in discussione.
4. La Commissione Dibattito Pubblico, con l'apporto degli uffici comunali competenti, si dovrà

dotare anche dello strumento della mailing list per comunicare con tutti i soggetti interessati al Dibattito Pubblico, per informarli circa gli aggiornamenti del sito internet o modifiche di programma o altre cose simili. Ciascuno potrà chiedere di essere iscritto alla mailing list e sarà automaticamente inserito, ricevendo tutte le informazioni relative al processo.

Art. 12 – Ufficio competente in materia di partecipazione

1. Tutto ciò che sarà pubblicato sul sito internet ufficiale del Dibattito Pubblico dovrà essere consultabile in formato cartaceo presso l'ufficio competente in materia di partecipazione urbanistica, per dar la possibilità a chi non avesse familiarità con gli strumenti informatici, o semplicemente non ne avesse disponibilità, di poter accedere a tutte le informazioni relative al Dibattito Pubblico.
2. Tale ufficio dovrà, se richiesto, supportare i cittadini nella formulazione di domande scritte per la Commissione Dibattito Pubblico da pubblicare sul sito, o nella formulazione dei documenti previsti nell'art. 11, da pubblicare nel sito. L'accesso agli atti e alla documentazione del Dibattito avverrà negli orari d'ufficio, previo preavviso.
3. Per tutte le fasi del Dibattito Pubblico, l'ufficio competente in materia di partecipazione urbanistica gestirà i contatti con uffici tecnici, Municipio/i, Consiglio comunale, terzi, coadiuvando la Commissione Dibattito Pubblico.
4. Il/I Municipio/i in cui ricade l'opera, saranno coinvolti e parte attiva in tutte le fasi del Dibattito.
5. E' istituito il registro dei portatori di interesse qualificato ai processi di dibattito pubblico. Con delibera della Giunta Comunale sono definiti i criteri e modalità per l'iscrizione e tempi per l'aggiornamento dello stesso.

Art. 13 Copertura finanziaria

1. Nell'ambito della stesura del bilancio preventivo è previsto il finanziamento dei Dibattiti Pubblici.
2. Si può ricorrere al finanziamento parziale/totale del Dibattito Pubblico da parte del soggetto proponente l'opera/progetto.
3. Qualora il Dibattito Pubblico sia stato richiesto da Enti Locali limitrofi, come previsto dall'art. 4, dovrà essere prevista una partecipazione finanziaria degli stessi.